

# GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 26 aprile 1941 - ANNO XIX

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.	
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 108	63	45	Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100. Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento. Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	240	140	100	
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	72	45	31,50	
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	180	100	70	

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

1941

REGIO DECRETO 23 gennaio 1941-XIX n. 250.

Autorizzazione alla Società italiana autori ed editori ad acquistare il primo piano di un immobile sito in Milano. Pag. 1630

REGIO DECRETO 11 febbraio 1941-XIX, n. 251.

Soppressione della sede di addetto stampa presso la Regia ambasciata d'Italia in Varsavia e istituzione di analoga sede in Bucarest. Pag. 1630

REGIO DECRETO 17 febbraio 1941-XIX n. 252.

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare una donazione. Pag. 1630

REGIO DECRETO 24 febbraio 1941-XIX n. 253.

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare la donazione del patrimonio della disciolta società operaia di mutuo soccorso di Acquasparta. Pag. 1630

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 21 aprile 1941-XIX.

Determinazione della zona delle operazioni di parti del territorio metropolitano. Pag. 1630

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 24 aprile 1941-XIX.

Disposizioni concernenti l'amministrazione della giustizia nei territori già facenti parte dello Stato jugoslavo e occupati dalle Forze armate italiane. Pag. 1630

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 aprile 1941-XIX.

Blocco dello stagno e del nichelio. Pag. 1631

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 aprile 1941-XIX.

Divieto dell'uso di metalli ferrosi e non ferrosi per la costruzione di infissi e di mobili di arredamento. Pag. 1631

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1941-XIX.

Norme per i rapporti valutari fra il territorio dello Stato italiano ed i territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane nonché per l'introduzione in Italia di titoli e valori. Pag. 1632

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1941-XIX.

Facilitazioni ferroviarie durante la stagione estivo-autunnale per i viaggi in località balneari, termali e climatiche. Pag. 1633

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1941-XIX.

Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Ascoli Piceno. Pag. 1633

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma di Gulfi » di Chiaramonte Gulfi (Siracusa). Pag. 1633

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Latronico (Potenza), Cropalati (Cosenza), Monsano (Ancona) e Ostra Vetere (Ancona). Pag. 1634

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Licata (Agrigento). Pag. 1634

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Licata (Agrigento). Pag. 1634

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1634

### CONCORSI

Ministero delle comunicazioni: Graduatoria generale del concorso a otto posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo della Direzione generale della marina mercantile. Pag. 1635

Ministero delle finanze: Graduatoria generale del concorso a 62 posti di computista in prova nel ruolo di gruppo C del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. Pag. 1635

## LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 23 gennaio 1941-XIX n. 250.

Autorizzazione alla Società italiana autori ed editori ad acquistare il primo piano di un immobile sito in Milano.

N. 250. R. decreto 23 gennaio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per la cultura popolare, si autorizza la Società italiana autori ed editori ad acquistare il primo piano dell'immobile sito in Milano, Foro Bonaparte n. 18, per adibirlo a sede della locale Agenzia principale.

Visto:

(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1941-XIX

REGIO DECRETO 11 febbraio 1941-XIX, n. 251.

Soppressione della sede di addetto stampa presso la Regia ambasciata d'Italia in Varsavia e istituzione di analoga sede in Bucarest.

N. 251. R. decreto 11 febbraio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per la cultura popolare, la sede di addetto stampa presso la Regia ambasciata d'Italia in Varsavia è soppressa a decorrere dal 1° febbraio 1940, ed è istituita la sede di addetto stampa presso la Regia legazione d'Italia in Bucarest.

Visto:

(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1941-XIX

REGIO DECRETO 17 febbraio 1941-XIX n. 252.

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare una donazione.

N. 252. R. decreto 17 febbraio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, l'Opera nazionale Dopolavoro è autorizzata ad accettare la donazione disposta dal conte Aurelio Baldeschi Balleani di un appezzamento di terreno di sua proprietà, sito in territorio di Castelbellino, giusta il rogito del notaio dott. Luigi Olmi del 10 agosto 1940-XVIII, registrato a Jesi il 22 agosto 1940-XVIII.

Visto:

(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1941-XIX

REGIO DECRETO 24 febbraio 1941-XIX n. 253.

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare la donazione del patrimonio della disciolta società operaia di mutuo soccorso di Acquasparta.

N. 253. R. decreto 24 febbraio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, l'Opera nazionale Dopolavoro è autorizzata ad accettare la donazione del patrimonio della disciolta Società operaia di mutuo soccorso di Acquasparta, disposta in suo favore con atto rogato dal notaio dott. Federico Federici di Montecastrilli in data 30 maggio 1940-XVIII, registrato a Terni il 5 giugno successivo al n. 1743, vol. 148, mod. 1.

Visto:

(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1941-XIX

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 21 aprile 1941-XIX.

Determinazione della zona delle operazioni di parti del territorio metropolitano.

IL DUCE

PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO  
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI  
SU TUTTE LE FRONTI

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nel territorio dello Stato;

Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 aprile 1941-XIX, n. 221, che dichiara in stato di guerra il territorio del versante Adriatico e di quello delle isole italiane dell'Adriatico;

Ritenuta la necessità di determinare zona delle operazioni i territori dichiarati in stato di guerra col suindicato Regio decreto;

Ordina:

Art. 1.

A decorrere dalle ore 0 del giorno 6 aprile 1941-XIX, il territorio del versante Adriatico, per una profondità di 15 Km. dalla costa, fino alla regione Pugliese, nonché il territorio delle isole italiane dell'Adriatico, sono zona delle operazioni.

Art. 2.

Il presente bando ha effetto, ai fini dell'applicazione della legge penale militare, dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a ogni altro fine, dalle ore 0 del 6 aprile 1941-XIX.

Dal Quartier Generale delle Forze armate,  
addì 21 aprile 1941-XIX

MUSSOLINI

(1559)

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 24 aprile 1941-XIX.

Disposizioni concernenti l'amministrazione della giustizia nei territori già facenti parte dello Stato jugoslavo e occupati dalle Forze armate italiane.

IL DUCE

PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO  
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI  
SU TUTTE LE FRONTI

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione, nel territorio dello Stato, della legge di guerra, il cui testo è stato approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto l'art. 6 del citato R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge di guerra predetta;

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;

Ordina:

Art. 1.

Nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia, occupati dalle Forze armate italiane, continua ad essere applicata la legislazione ivi vigente in materia civile, commerciale, cambiana e penale, salvo che sia stabilito diversamente da speciali disposizioni emanate dalle autorità italiane.

## Art. 2.

Nei territori indicati nell'articolo precedente, la giustizia continua ad essere amministrata dagli organi giudiziari locali, e le funzioni notarili continuano ad essere esercitate in base alle disposizioni ivi in vigore.

I provvedimenti giurisdizionali e gli atti notarili sono intitolati con la formula: « In forza dei poteri conferiti dal Comando supremo delle Forze armate italiane ».

## Art. 3.

Rimangono sospesi, fino a nuova disposizione, il corso delle prescrizioni e quello dei termini legali o convenzionali portanti decadenza dall'esercizio di un'azione, di una eccezione o di un diritto qualsiasi, in materia civile, commerciale e cambiaria.

Nei procedimenti civili e penali, rimangono sospesi i termini perentori.

I termini già scaduti a decorrere dal 6 aprile 1941-XIX, sono prorogati fino a nuova disposizione.

## Art. 4.

Appartiene ai tribunali militari di guerra presso le truppe occupanti la cognizione dei reati preveduti dalla legge penale militare e dalla legge penale comune italiana, commessi da cittadini italiani nei territori indicati nell'art. 1; ovvero commessi da ogni altra persona nei territori medesimi a danno delle Forze armate di occupazione o delle persone ad esse appartenenti o da esse dipendenti, per essere al loro servizio o al loro seguito; nonchè la cognizione dei reati preveduti da ogni altra legge penale italiana, di cui sia estesa l'applicazione ai territori medesimi.

Nel caso di concorso di persone in un reato, o nel caso di connessione di procedimenti, la cognizione spetta, per tutti i reati, al tribunale di guerra, quando alcuno di esse sia soggetto alla giurisdizione militare.

## Art. 5.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, nei territori occupati, mediante affissione negli albi comunali a cura dei commissari civili, ed entra in vigore il quinto giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dal Quartier generale delle Forze armate,  
addì 24 aprile 1941-XIX

MUSSOLINI

(1561)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 aprile 1941-XIX.

Blocco dello stagno e del nichelio.

IL DUCE DEL FASCISMO  
CAPO DEL GOVERNO

Ritenuta la necessità di disciplinare l'impiego del nichel e dello stagno e delle loro leghe nell'interesse delle fabbricazioni di guerra;

Decreta:

## Art. 1.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sono bloccati e devono essere messi a disposizione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra:

a) i manufatti industriali non in uso e tutti i manufatti di uso domestico, fabbricati in stagno o nichelio od in leghe contenenti tali metalli;

b) lo stagno ed il nichelio allo stato puro od in lega con altri metalli; in pani ovvero in semilavorati, rottami e residui di lavorazione.

Resta escluso dall'obbligo sopra detto lo stagno, in quantità non superiore al 50 %, in lega col piombo, per le saldature.

## Art. 2.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, tutti i detentori dei materiali di cui all'articolo precedente, escluso il Monopolio metalli, devono farne denuncia al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, per le quantità eccedenti un chilogramma.

## Art. 3.

Per la ultimazione dei lavori in corso è autorizzato, dopo la denuncia, l'ulteriore impiego dello stagno e del nichelio, limitatamente alle commesse belliche dirette interessanti i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica, ed a quelle belliche indirette interessanti i Ministeri delle comunicazioni e dei lavori pubblici.

L'eventuale prosecuzione di ogni altra lavorazione nonchè l'inizio di nuove lavorazioni di qualsiasi specie, sempre che comportino impiego di stagno o nichelio, sono invece subordinate ad autorizzazione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra cui gli interessati devono inviare domanda, dalla quale risulti, con elementi tecnici, la indispensabilità e la insostituibilità dei suddetti metalli.

## Art. 4.

Le autorità di pubblica sicurezza, i Reali carabinieri, la Regia guardia di finanza, la M.V.S.N., i podestà ed in genere tutti gli ufficiali pubblici provvedono all'osservanza del presente decreto.

I contravventori devono essere gerarchicamente segnalati al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra ed al prefetto.

Il prefetto ordina l'immediata sospensione dei lavori e il fermo dei materiali che mette a disposizione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Roma, addì 18 aprile 1941-XIX

MUSSOLINI

(1558)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 aprile 1941-XIX.

Divieto dell'uso di metalli ferrosi e non ferrosi per la costruzione di infissi e di mobili di arredamento.

IL DUCE DEL FASCISMO  
CAPO DEL GOVERNO

Ritenuta la necessità di limitare l'impiego dei materiali metallici nell'interesse delle fabbricazioni di guerra;

Decreta:

## Art. 1.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è vietato l'impiego totale o parziale di ferro e di altri metalli ferrosi e non ferrosi per la fabbricazione di infissi (porte, finestre, verande, lucernari, mostre di negozi e simili), nonchè di mobili di arredamento (letti, scaffali, armadi, sedie e mobili analoghi).

## Art. 2.

Deroghe al divieto di cui all'articolo precedente possono essere autorizzate dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, al quale gli interessati devono inoltrare documentata domanda.

## Art. 3.

E' consentita la ultimazione dei lavori in corso, previa richiesta da farsi entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, alle Delegazioni interprovinciali del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Se il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, dopo gli opportuni accertamenti, non ritiene giustificata la richiesta, proibisce l'ulteriore continuazione dei lavori.

## Art. 4.

Le autorità di pubblica sicurezza, i Reali carabinieri, la Regia guardia di finanza, la M.V.S.N., i podestà ed in generale tutti gli ufficiali pubblici provvedono all'osservanza del presente decreto.

I contravventori devono essere gerarchicamente segnalati al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra ed al prefetto.

Il prefetto ordina l'immediata sospensione dei lavori e il fermo dei materiali che mette a disposizione del Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra.

Roma, addì 18 aprile 1941-XIX

MUSSOLINI

(1557)

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1941-XIX.

**Norme per i rapporti valutari fra il territorio dello Stato italiano ed i territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane nonchè per l'introduzione in Italia di titoli e valori.**

## IL MINISTRO

## PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931-IX, n. 1207, convertito in legge con la legge 11 gennaio 1932-X, n. 18, concernente autorizzazione ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 643, sulla competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Vista la delega in data 23 febbraio 1941-XIX, rilasciata dal Ministro per gli scambi e per le valute al Sottosegretario di Stato per gli scambi e per le valute;

Decreta:

## Art. 1.

E' vietata l'introduzione nel territorio dello Stato italiano di biglietti di Stato e di banca jugoslavi e greci nonchè di vaglia cambiari, di assegni e di ogni sorta di titoli, ad eccezione di quelli azionari, stilati in valuta jugoslava o greca.

## Art. 2.

I vigenti divieti di esportazione dal territorio dello Stato italiano e di introduzione nel territorio stesso di biglietti di Stato o di banca italiani, di vaglia cambiari, di assegni e di ogni sorta di titoli stilati in lire italiane non si applicano per l'esportazione e l'introduzione degli accennati biglietti e titoli fra il territorio dello Stato italiano e i territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane.

## Art. 3.

L'introduzione nel territorio dello Stato italiano di titoli di Stato e valori obbligazionari ed azionari di qualunque specie, anche se stilati in valuta diversa da quella italiana, e delle relative cedole è consentita soltanto mediante rimessa per posta alla Banca d'Italia o ad una delle banche autorizzate a fungere da agenzia della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 10 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII.

E' vietata in qualsiasi altra forma l'introduzione nel territorio dello Stato italiano dei titoli di cui al precedente comma.

Le banche indicate nel primo comma del presente articolo che ricevono per posta dall'estero i predetti titoli e valori possono costituirli in deposito presso di esse o presso qualsiasi altra banca nel territorio dello Stato italiano, designata dall'avente diritto, senza bisogno di autorizzazione da parte dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, purchè il deposito sia da costituirsi a favore di nominativi residenti all'estero. Ogni successivo movimento di tali depositi, come ogni movimento dei titoli e valori indicati nel primo comma, di pertinenza dell'estero (anche se entrati nel territorio dello Stato italiano prima dell'entrata in vigore del presente decreto) è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

## Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1941-XIX

p. Il Ministro: GATTI

(1560)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1941-XIX.

**Facilitazioni ferroviarie durante la stagione estivo-autunnale per i viaggi in località balneari, termali e climatiche.**

## IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. O.311/9765/23 in data 3 aprile 1941-XIX;

Viste le Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 1927, concernente modificazioni delle Condizioni e tariffe suddette;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

## Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad applicare, durante la prossima stagione estivo-autunnale, la tariffa differenziale ridotta del 50 % per viaggi individuali alle località « balneari e termali » ed alle località « climatiche », che saranno stabilite dall'Amministrazione stessa vincolando il ritorno ad una permanenza di almeno sei giorni nella località prescelta.

Tanto per le località « balneari e termali », quanto per le località « climatiche » le facilitazioni stesse saranno applicate per un periodo di tre mesi.

**Art. 2.**

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata, inoltre ad istituire, sempre nel periodo suddetto ed in congiunzione con i biglietti suaccennati speciali libretti a scontrini per famiglie con diritto ad effettuare, con la tariffa differenziale ridotta del 50 %, dieci viaggi di andata e di ritorno senza vincolo di soggiorno, fra la località prescelta di villeggiatura e quella di residenza abituale.

**Art. 3.**

L'Amministrazione suddetta è autorizzata ancora ad istituire, durante la prossima stagione estivo-autunnale, per il movimento locale verso località « balneari e termali », e per un periodo non superiore a quattro mesi, speciali biglietti giornalieri di andata e ritorno a tariffa n. 5 (ridotta del 50 %) e biglietti di abbonamento quindicinali e mensili ridotti del 50 %.

Verificandosi per talune corrispondenze una diretta concorrenza di altri mezzi di trasporto, la stessa Amministrazione è altresì autorizzata a fissare i prezzi suddetti allo stesso livello di quelli praticati dai mezzi concorrenti.

**Art. 4.**

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato, fissandone la data di decorrenza, stabilirà le norme e le modalità d'uso dei biglietti di cui agli articoli 1, 2 e 3, rendendo note con appositi elenchi le località per le quali dovranno applicarsi le facilitazioni previste dagli articoli stessi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 aprile 1941-XIX

*Il Ministro:* HOST VENTURI

(1547)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1941-XIX.

Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA  
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 3 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Ascoli Piceno, pubblicato nel Foglio annunci legali della Provincia n. 75 del 4 aprile 1939-XVII;

Vista la deliberazione 6 marzo c. a., dell'assemblea generale straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Ascoli Piceno, con la quale sono state approvate le modifiche degli articoli 1, 2, 4, 13 e 28 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modifiche allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Ascoli Piceno:

Art. 1) Dopo il secondo viene aggiunto il seguente comma:

« In Fermo avrà sede una filiale con funzioni di centro capo zone per tutte le agenzie e dipendenze già appartenenti al cessato Consorzio cooperativo di Fermo.

« Presso la filiale di Fermo la Presidenza nominerà un proprio delegato prescelto fra i componenti del Consiglio di amministrazione domiciliati nella città di Fermo, con l'in-

carico di sorvegliare l'andamento della filiale e riferire sulle necessità della relativa circoscrizione. Ove se ne manifesti l'opportunità, la Presidenza, sentito il Consiglio di amministrazione, potrà affidare al detto delegato altre attribuzioni, relative allo svolgimento delle attività della filiale ».

Art. 2) Dopo la lettera f), viene aggiunto il seguente comma:

« Per le iniziative e per le partecipazioni di cui al precedente comma, si dovrà tener presente l'apporto dei capitali del cessato Consorzio agrario cooperativo di Fermo al Consorzio agrario provinciale ed i redditi provenienti a questo ultimo della circoscrizione del Fermano, in quanto nella circoscrizione stessa dovranno essere preferibilmente investiti ».

Art. 4) Viene sostituito al primo comma, il seguente:

« La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale è fissata in L. 100 ».

Art. 13) All'ultimo comma viene sostituito il seguente:

« da 5 rappresentanti dei soci attuali dei Consorzi agrari cooperativi di Ascoli Piceno e Fermo, di cui due dell'ex Consorzio di Ascoli Piceno e tre del cessato Consorzio di Fermo ».

Art. 28) Viene aggiunto il seguente comma:

« La filiale di Fermo avrà un vice direttore il quale soprintenderà al funzionamento e al controllo degli uffici della filiale e delle agenzie e dipendenze alla medesima collegate, firmerà singolarmente, previa conforme delibera del Consiglio di amministrazione, gli atti e i documenti relativi alla filiale.

« Nella prima applicazione del presente statuto, resterà riconosciuta al direttore del cessato Consorzio agrario cooperativo di Fermo, la qualifica di condirettore ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1941-XIX

*Il Ministro:* TASSINARI

(1505)

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma di Gulfi » di Chiaramonte Gulfi (Siracusa).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

CAPO DELL'ISPETTORATO

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 22 marzo 1941-XIX, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma di Gulfi » di Chiaramonte Gulfi, con sede nel comune di Chiaramonte Gulfi (Siracusa);

Dispone:

I signori avv. Vito Berretta fu Sebastiano, avv. Giuseppe Berretta fu Giacomo e Pietro-Gaetà di Matteo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma di Gulfi » di Chiaramonte Gulfi, avente sede nel comune di Chiaramonte Gulfi (Siracusa), con i poteri e le attribuzioni contem-

plati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 28 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1512)

**Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Latronico (Potenza), Cropalati (Cosenza), Monsano (Ancona) e Ostra Vetere (Ancona).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA  
CAPO DELL'ISPETTORATO

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della sezione di credito agrario del Banco di Napoli - istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Napoli e dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

- 1) Il signor Antonio Gugliotta fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Latronico (Potenza);
- 2) Il signor Oreste Pizzetti fu Mamante è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cropalati (Cosenza);
- 3) Il signor Ernesto Bellagamba fu Pietro è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monsano (Ancona);
- 4) Il signor Aldo Gambelli di Nazzareno è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ostra Vetere (Ancona).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 aprile 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1551)

**Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Licata (Agrigento).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA  
CAPO DELL'ISPETTORATO

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

ritenuto che occorre procedere alla costituzione del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Licata, con sede in Licata, essendo scaduto il termine per le funzioni del commissario provvisorio dello stesso Monte, nominato con provvedimento del 7 dicembre 1939-XVIII, a sensi dell'art. 15 del precitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

I signori Vincenzo Navarra e avv. Giovanni Melilli sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Licata, con sede in Licata (Agrigento), a termini dell'art. 5 della legge 10 maggio

1938-XVI, n. 745, per la durata di un quadriennio, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1514)

**Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Licata (Agrigento)**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA  
CAPO DELL'ISPETTORATO

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

Il signor rag. Camillo Licata è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Licata, con sede in Licata (Agrigento), per la durata di tre anni, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1515)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 19 aprile 1941-XIX - N. 89

	Cambio di compensazione	Cambio ufficiale
Argentina (Peso carta) . . . . .	—	4,66
Belgio (Belgas) . . . . .	3,0534	—
Bulgaria (Leva) . . . . .	23,58	—
Canada (Dollaro) . . . . .	—	—
Danimarca (Corona) . . . . .	3,83	—
Egitto (Lira egiziana) . . . . .	—	—
Estonia (Corona) . . . . .	4,697	—
Finlandia (Marka) . . . . .	39,84	—
Franca (Franco) . . . . .	—	—
Germania (Reichmark) . . . . .	7,6336	7,80
Grecia (Dracma) . . . . .	—	—
Inghilterra (Sterlina) . . . . .	—	—
Islanda (Corona) . . . . .	—	—
Lettonia (Lat) . . . . .	3,6751	—
Lituania (Litas) . . . . .	3,3003	—
Norvegia (Corona) . . . . .	4,3374	—
Olanda (Florino) . . . . .	10,1297	—
Polonia (Zloty) . . . . .	381,63	—
Portogallo (Scudo) . . . . .	—	0,7935
Romania (Leu) . . . . .	10,5263	—
Slovacchia (Corona) . . . . .	65,66	—
Spagna (Peseta) . . . . .	181	—
Stati Uniti America (Dollaro) . . . . .	—	19,80
Svezia (Corona) . . . . .	4,214	4,726
Svizzera (Franco) . . . . .	445,43	460
Turchia (Lira turca) . . . . .	15,29	—
Ungheria (Pengo) . . . . .	3,85205	—
Rendita 3,50% (1906) . . . . .	—	74,30
Id. 3,50% (1902) . . . . .	—	71,525
Id. 3,00% Lordo . . . . .	—	52,025
Id. 5,00% (1935) . . . . .	—	93,50
Prestito Redimibile 3,50% (1934) . . . . .	—	73,45
Id. Id. 5,00% (1936) . . . . .	—	94,875
Obbligazioni Venezia 3,50% . . . . .	—	94,90
Buoni novennali 5% - scadenza 1941 . . . . .	—	100
Id. Id. 4% - Id. 15 febbraio 1943 . . . . .	—	96,60
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943 . . . . .	—	96,275
Id. Id. 5% - Id. 1944 . . . . .	—	97,80
Id. Id. 5% - Id. 1949 . . . . .	—	98,90

# CONCORSI

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

**Graduatoria generale del concorso a otto posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo della Direzione generale della marina mercantile.**

### IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 15 aprile 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio successivo, col quale venne indetto un concorso per esami a otto posti di vice-segretario nel ruolo della carriera amministrativa della Direzione generale della Marina mercantile;

Visto il proprio decreto in data 8 settembre 1940-XVIII col quale venne prorogato al 15 novembre 1940-XIX il termine utile per la presentazione delle domande al predetto concorso;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice nominata col proprio decreto 1° dicembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 26 stesso mese, al registro n. 37 Marina mercantile, foglio n. 364, e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

#### Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a otto posti di vice-segretario nel ruolo amministrativo (gruppo A) della Direzione generale della Marina mercantile, indetto col decreto suindicato del 15 aprile 1940-XVIII:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto prova orale	Coefficiente prove facoltative	Votazione complessiva
1	Fontana Cesare . . . . .	9,500	9	—	18,500
2	Pietroni Romolo . . . . .	8,833	8,75	0,85	18,433
3	Beccaria Antonio . . . . .	8,666	8,50	0,30	17,466
4	Carusi Alfonso . . . . .	7,500	9	0,75	17,250
5	Triggiani Enrico . . . . .	9,166	8	—	17,166
6	Artemisio Vittorino . . . . .	8	8,25	—	16,250
7	Ragnisco Alfonso . . . . .	7	8,25	—	15,250
8	Tosi Luca . . . . .	8,166	7	—	15,166
9	Bolle Ubaldo . . . . .	7,500	7,25	—	14,750
10	Nuzzo Vittorio . . . . .	3,333	6	—	14,333
11	Pollastri Oreste . . . . .	8	6	—	14
12	Lo Gatto Giovanni . . . . .	7,500	6,25	—	13,750
13	Orsaia Giotto . . . . .	7,500	6	—	13,500

#### Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine appresso indicato, i seguenti candidati:

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| 1. Fontana Cesare   | 5. Triggiani Enrico    |
| 2. Pietroni Romolo  | 6. Artemisio Vittorino |
| 3. Beccaria Antonio | 7. Ragnisco Alfonso    |
| 4. Carusi Alfonso   | 8. Tosi Luca           |

#### Art. 3.

Sono dichiarati idonei i seguenti candidati:

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 1. Bolle Ubaldo     | 4. Lo Gatto Giovanni |
| 2. Nuzzo Vittorio   | 5. Orsaia Giotto     |
| 3. Pollastri Oreste |                      |

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1941-XIX

Il Ministro: HOSE VENTURI

(1555)

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Graduatoria generale del concorso a 62 posti di computista in prova nel ruolo di gruppo C del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.**

### IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1920, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze ed il R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1691, col quale vennero approvate modificazioni al regolamento medesimo;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che reca disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII, col quale è stato indetto un concorso per esami a 62 posti di computista in prova nel ruolo di gruppo C del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il decreto Ministeriale 1° novembre 1939-XVIII, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria formata da detta Commissione;

Visti gli atti del concorso e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

#### Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato degli esami relativi al concorso a 62 posti di computista in prova nel ruolo del personale di gruppo C dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Media voti prova scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
1	Agnesotti Lamberto . . . . .	7,875	8,500	16,375
2	Faraoni Italo . . . . .	7,500	8,750	16,250
3	Sindona Renato . . . . .	8	8,200	16,200
4	Donini Enrico . . . . .	7,750	8,300	16,050
5	De Muro Sergio . . . . .	6,500	7,500	16
6	Girmania Giovanni, ex combattente O.M.S.	7,750	8,200	15,950
7	Guariglia Mario . . . . .	7,250	8,500	15,750
8	Damonte Mario . . . . .	8,125	7,500	15,625
9	Cantore Italo . . . . .	7,750	7,850	15,600
10	Vidotto Romano . . . . .	7,375	8	15,375
11	Meini Enrico . . . . .	7,500	7,850	15,350
12	Prevosto Aldo . . . . .	7,125	8,200	15,325
13	Renzulli Adolfo . . . . .	7,375	7,850	15,225
14	Manzini Renzo . . . . .	8,125	7	15,125
15	Aielli Nicola, coniugato . . . . .	7,750	7,350	15,100
16	Caldarazzo Filippo . . . . .	7,125	7,950	15,075
17	Prete Giovanni . . . . .	7,250	7,800	15,050
18	Desiderio F. Paolo . . . . .	7	8,025	15,025
19	Coseglia Giuseppe . . . . .	7	8	15
20	Ranieri Enrico . . . . .	7	7,975	14,975
21	Oriando Salvatore . . . . .	7,250	7,700	14,950
22	Tacconelli Silvestro . . . . .	7,125	7,800	14,925
23	Armento Salvatore . . . . .	7,125	7,775	14,900
24	Cattaneo Aldo . . . . .	7,375	7,500	14,875
25	Amadori Gino . . . . .	7,625	7,225	14,850
26	Rosso Adriano, ex combattente A.O.I.	7,750	7,075	14,825

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
27	Sacilotto Arcangelo . . . . .	7,250	7,550	14,800
28	Di Donna Alfonso . . . . .	7,500	7,275	14,775
29	Carrabino Giovanni, avventizio coniugato	7,250	7,500	14,750
30	Ricciardi Vincenzo . . . . .	7	7,725	14,725
31	Barbieri Silvio . . . . .	7,125	7,575	14,700
32	Vulcano Domenico, orfano di guerra	7,125	7,555	14,680
33	Antinori Ercole . . . . .	7,125	7,550	14,675
34	Branco Carlo . . . . .	7,625	7,025	14,650
35	Fioravanti Giuseppe . . . . .	7,375	7,250	14,625
36	Savarino Vincenzo, avventizio .	7	7,610	14,610
37	Lorrai Maggiorino . . . . .	7	7,600	14,600
38	Clerici Giovanni, coniugato . .	7	7,580	14,580
39	Sidoti Antonio, coniugato . . .	7,250	7,320	14,570
40	Frescura Emanuele . . . . .	7	7,560	14,560
41	Granata Rocco . . . . .	7	7,550	14,550
42	Cigolini Dino . . . . .	7	7,530	14,530
43	Franceschi Alberto . . . . .	7,250	7,270	14,520
44	Cresto Mario . . . . .	7,250	7,250	14,500
45	Fabrizio Pardo Mario, ex combat- tente A.O.I.	7	7,475	14,475
46	Baioni Umberto . . . . .	7	7,450	14,450
47	Olla Vincenzo . . . . .	7	7,400	14,400
48	Illi Luigi, coniugato . . . . .	7,125	7,265	14,390
49	Davolio-Marani Gabriele, co- niugato	7,375	7,010	14,385
50	Chiesa Alessandro . . . . .	7,125	7,225	14,350
51	Casarin Luigi, orfano di guerra	7,125	7,200	14,325
52	Chinea Oliviero . . . . .	7,125	7,150	14,275
53	Cattaneo Pietro, coniugato, ex combattente O.M.S.	7,500	6,770	14,270
54	Ciolfi Amerigo, ex combattente O.M.S.	7	7,260	14,260
55	Cipressa Antonino . . . . .	7	7,250	14,250
56	Bompani Arrigo, coniugato, or- fano di guerra	7	7,200	14,200
57	Bianciardi Enzo, ex combat- tente O.M.S.	7	7,185	14,185
58	Cappelletto Antonio . . . . .	7	7,175	14,175
59	Ghignone Teobaldo . . . . .	7	7,150	14,150
60	Balestra Carlo . . . . .	7,375	6,750	14,125
61	Santacroce Francesco . . . . .	6,125	6,995	14,120
62	Forgione Antonio . . . . .	7,625	6,490	14,115
63	Ciccolella Cataldo . . . . .	7	7,110	14,110
64	Testi Alfredo . . . . .	7	7,105	14,105
65	Premi Giovanni . . . . .	7	7,100	14,100
66	Tuti Guido, avventizio . . . . .	7	7,050	14,050
67	Rutica Matteo, orfano di guerra	7	7	14
68	Groppetti Walter . . . . .	7	6,850	13,850
69	Mugnai Ivo . . . . .	7,750	6,050	13,800
70	Pedrelli Alfio . . . . .	7	6,750	13,750
71	Davolio-Marani Alfredo . . . . .	7,125	6,525	13,650
72	Penna Emilio . . . . .	7,125	6,500	13,625
73	Fogliato Dante . . . . .	7,375	6,200	13,575
74	Rettagliati Alfredo . . . . .	7	6,400	13,400
75	Guerci Arrigo . . . . .	7,125	6,250	13,375
76	Cervini Armando . . . . .	7,125	6,200	13,325
77	Ciampaglia Vittorio . . . . .	7,250	6	13,250
78	Clarichetti Luciano . . . . .	7	6,200	13,200
79	Zironi Mario . . . . .	7	6	13

## Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso sud-  
detto, nell'ordine sottoindicato:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Agnesotti Lamberto                              | 33. Antinori Ercole                                |
| 2. Faraoni Italo                                   | 34. Branco Carlo                                   |
| 3. Sindona Renato                                  | 35. Fioravanti Giuseppe                            |
| 4. Donini Enrico                                   | 36. Savarino Vincenzo, avvent.                     |
| 5. De Muro Sergio                                  | 37. Lorrai Maggiorino                              |
| 6. Girmenia Giovanni, ex com-<br>battente O.M.S.   | 38. Clerici Giovanni, coniugato                    |
| 7. Guariglia Mario                                 | 39. Sidoti Antonio, coniugato                      |
| 8. Damonte Mario                                   | 40. Frescura Emanuele                              |
| 9. Cantore Italo                                   | 41. Granata Rocco                                  |
| 10. Vidotto Romano                                 | 42. Cigolini Dino                                  |
| 11. Meini Enrico                                   | 43. Franceschi Alberto                             |
| 12. Prevosto Aldo                                  | 44. Cresto Mario                                   |
| 13. Renzulli Adolfo                                | 45. Fabrizio Pardo Mario, ex<br>comb. A.O.I.       |
| 14. Manzini Renzo                                  | 46. Baioni Umberto                                 |
| 15. Aielli Nicola, coniugato                       | 47. Olla Vincenzo                                  |
| 16. Caldarazzo Filippo                             | 48. Illi Luigi                                     |
| 17. Prete Giovanni                                 | 49. Davolio-Marani Gabriele, co-<br>niugato        |
| 18. Desiderio F. Paolo                             | 50. Chiesa Alessandro                              |
| 19. Cosiglia Giuseppe                              | 51. Casarin Luigi, orf. di guerra                  |
| 20. Ranieri Enrico                                 | 52. Chinea Oliviero                                |
| 21. Orlando Salvatore                              | 53. Cattaneo Pietro, coniugato,<br>ex comb. O.M.S. |
| 22. Tacconelli Silvestro                           | 54. Ciolfi Amerigo, ex combat-<br>tente O.M.S.     |
| 23. Armento Salvatore                              | 55. Cipressa Antonino                              |
| 24. Cattaneo Aldo                                  | 56. Bompani Arrigo, coniugato,<br>orf. di guerra   |
| 25. Amadori Gino                                   | 57. Bianciardi Enzo, ex combat-<br>tente O.M.S.    |
| 26. Rosso Adriano, ex combat-<br>tente A.O.I.      | 58. Cappelletto Antonio                            |
| 27. Sacilotto Arcangelo                            | 59. Ghignone Teobaldo                              |
| 28. Di Donna Alfonso                               | 60. Balestra Carlo                                 |
| 29. Carrabino Giovanni, avven-<br>tizio, coniugato | 61. Tuti Guido, avventizio                         |
| 30. Ricciardi Vincenzo                             | 62. Rutica Matteo, orf. di guerra                  |
| 31. Barbieri Silvio                                |  |
| 32. Vulcano Domenico, orf. di<br>guerra            |  |

## Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto,  
nell'ordine sottoindicato:

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Santacroce Francesco   | 10. Penna Emilio        |
| 2. Forgione Antonio       | 11. Fogliato Dante      |
| 3. Ciccolella Cataldo     | 12. Rettagliati Alfredo |
| 4. Testi Alfredo          | 13. Guerci Arrigo       |
| 5. Premi Giovanni         | 14. Cervini Armando     |
| 6. Groppetti Walter       | 15. Ciampaglia Vittorio |
| 7. Mugnai Ivo             | 16. Clarichetti Luciano |
| 8. Pedrelli Alfio         | 17. Zironi Mario        |
| 9. Davolio-Marani Alfredo |                         |

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la  
registrazione.

Roma, addì 24 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(1524)